

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1767

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2007

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di
esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani
residenti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'approvazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 per l'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, a seguito delle modifiche costituzionali votate nella XIII legislatura, il Parlamento italiano ha voluto favorire i nostri connazionali residenti all'estero.

Tuttavia il provvedimento presenta alcune anomalie, confermate dai risultati delle elezioni politiche del 2006, tanto che oggi è messa in discussione la rappresentatività democratica del nostro Parlamento. Inoltre sono evidenti alcune discriminazioni tra gli elettori italiani e gli elettori italiani residenti all'estero.

La legge n. 459 del 2001 dà ai cittadini italiani residenti all'estero la possibilità di votare nella circoscrizione Estero, salvo la possibilità di optare per l'esercizio di voto nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti (comma 3, articolo 1).

A prima vista, questa libertà di scelta per i cittadini residenti all'estero e la corrispondente restrizione per i cittadini residenti in Italia, sembrerebbe non comportare particolari conseguenze. Tenendo però conto del sistema elettorale adottato, la questione appare ben più complessa. Peculiarità del sistema elettorale maggioritario, infatti, è che mentre alcuni collegi vengono assegnati per minime differenze di voti, per altri collegi il risultato è già noto in partenza (i cosiddetti collegi sicuri). Al cittadino residente all'estero è data quindi la possibilità di scegliere dove far fruttare meglio il proprio voto. Si vota in Ita-

lia nel caso in cui il proprio voto possa risultare determinante; si sceglie la circoscrizione Estero in tutti quei casi nei quali il differenziale tra i candidati è così ampio che un voto in più o in meno non farebbe alcuna differenza.

Il tutto in contrasto con il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.» È sin troppo evidente, infatti, come la possibilità di scelta per l'esercizio del proprio voto, riservato ad una specifica e ben individuata porzione di elettorato, mini alla base il principio del voto eguale.

Per rafforzare il legame con il territorio di provenienza e per far sì che le prossime elezioni politiche avvengano in presenza di norme che garantiscano il corretto esercizio del voto all'estero, il presente disegno di legge prevede una inversione del diritto di opzione che, anzitutto, deve essere esercitato entro un termine e con modalità definite e consiste nella facoltà concessa al cittadino residente all'estero di esprimere la preferenza per il voto nella circoscrizione Estero. La sua mancanza comporta che l'esercizio del diritto di voto avvenga in Italia, in una delle circoscrizioni nazionali.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli: gli articoli 1 e 2 sostituiscono rispettivamente gli articoli 1 e 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, allo scopo di evitare una lettura poco chiara, mentre l'articolo 3 prevede delle modifiche consequenziali alla medesima legge n. 459 del 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto nella circoscrizione Estero di cui all'articolo 1, comma 1, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popo-

lare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che non hanno esercitato l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura».

Art. 3.

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, al comma 2, dopo le parole: «residenti all'estero che» è inserita la seguente: «non»;

b) all'articolo 8, al comma 4, le parole: «comma 3, non possono essere candidati» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, possono essere candidati»;

c) all'articolo 12, al comma 3, le parole: «non hanno esercitato» sono sostituite dalle seguenti: «hanno esercitato» e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

d) all'articolo 12, al comma 7, le parole: «non hanno esercitato» sono sostituite dalle seguenti: «hanno esercitato» e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

e) all'articolo 13, al comma 1, le parole: «non abbiano esercitato» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano esercitato» e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

f) all'articolo 20, il comma 1 è abrogato.

